



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "SCHWEITZER"

Via Stati Uniti - 86039 Termoli (CB)

telefono: 0875 71 28 20 - fax: 0875 71 28 39

email: cbic856007@istruzione.it - Pec: cbic856007@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: CBIC856007 - Codice Fiscale: 91055140700 - Codice Univoco: UF3Q5O

sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it



Alle famiglie
 Al personale
 Albo on line
 Sito web

Oggetto: misure per la gestione del contagio da SarsCov-2 a partire dal giorno 1 Aprile 2022

Dopo l'entrata in vigore del "Decreto Riaperture" e la nota 410 del 29/3/2022 del Ministero dell'Istruzione sono introdotte novità che dal primo Aprile 2022 interverranno per gli istituti scolastici nella gestione del contagio da Covid -19. Di seguito una breve sintesi:

1. Misure generali di sicurezza

Nuove disposizioni sono stabilite dal decreto riaperture riguardo alle regole generali di sicurezza e all'uso dei dispositivi di protezione individuali che devono rispettare tutte le istituzioni del sistema educativo:

- **Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico**, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e **sui mezzi di trasporto scolastici** (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).
- **È raccomandato il rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Resta fermo, in ogni caso, **il divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **se si è positivi** al Covid **o se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- **non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione** delle vie respiratorie per lo svolgimento delle **attività sportive**.
- la **riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento** in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla **sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciòabilitati.
- **l'accertamento del caso successivo di positività**, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, **deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione:

- I bambini di età inferiore ai 6 anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo;
- Le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

2. Gestione dei casi di positività

Scuola dell'Infanzia

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19.



In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3. Didattica digitale integrata

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria **in isolamento**, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica** attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Marina Crema

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

